

Anche nella stagione autunnale/invernale 2019-2020, il Comune di Limena, mediante l'ordinanza sindacale n° 5 del 18.09.2019, ha disposto a partire da martedì 1 ottobre 2019 l'adozione di una serie di misure per contenere l'inquinamento atmosferico, in particolare da polveri sottili PM10.

Le misure scaturiscono dalla DGRV n° 836/2017, dagli indirizzi del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) della Regione Veneto riunitosi il 06/09/2018 e dalla disposizione n° 39 del 22.07.2019 del Tavolo Tecnico Zonale di Padova (TTZ IT0510).

I provvedimenti, in analogia allo scorso anno, sono strutturati su 3 livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alle misurazioni ARPAV dei livelli di PM10. Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all'indirizzo www.arpa.veneto.it.

Le misure riguardano sia limitazioni alla circolazione stradale sia altri obblighi/divieti (regolazione della temperatura di riscaldamento delle abitazioni, uso di stufe a biomassa legnosa, spandimento liquami, accensione di roghi all'aperto...)

Per quanto riguarda le LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE eccone l'articolazione:

LIVELLO VERDE (nessuna allerta)

E' vietata la circolazione di:

- veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1
- veicoli alimentati a **diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2**
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate **dall'1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30** (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). E' prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio dal 14 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020.

E' obbligatorio lo spegnimento del motore durante la sosta prolungata.

LIVELLO DI ALLERTA 1° - ARANCIO (dopo 4 gg. consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ di PM10)

E' vietata la circolazione di:

- veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1
- veicoli alimentati a **diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2**
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate **da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30**. Non è prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio.

E' obbligatorio lo spegnimento del motore durante la sosta prolungata.

LIVELLO DI ALLERTA 2° - ROSSO (dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ di PM10)

E' vietata la circolazione di:

- veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,
- veicoli alimentati a **diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3**
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate **da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30**. Non è prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio.

E' vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Eccezioni alle limitazioni della circolazione sono elencate in ALLEGATO A all'ordinanza sindacale

Sanzione

Chiunque violi le limitazioni alla circolazione previste in ordinanza è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a € **164** (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992 n. 285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € **114,80**.

In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

Per maggiori dettagli e per prendere visione delle altre misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico in vigore, si invita a consultare l'ordinanza sindacale n° 5 del 18.09.2019.